ALLEGATO VERBALE N. 8

La D.S. ricorda i **CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO** approvati nella seduta del Collegio dei docenti dell'~~11 settembre con delibera n. 8~~, come di seguito riportato.

25/02/2019 DELIBERA N 33

"Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. L'alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una ~~votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi)~~ VALUTAZIONE DI COMPETENZE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, unita ad una valutazione negativa del comportamento. La decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva deve essere assunta all'unanimità. L'ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione ~~con voto inferiore a sei decimi~~ DI COMPETENZE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Nella Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli alunni che:

- hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- non sono incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998;
- abbiano partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (esclusivamente per gli alunni delle classi terze).

Inoltre, in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n°1865 del 10/10/2017, vengono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche gli alunni a cui sia stata attribuita una valutazione inferiore a sei decimi fino a un massimo di quattro discipline.

I Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento Interno d'Istituto);
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
g) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);
h) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli

interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l'ammissione alla classe successiva.
La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe in uno dei seguenti casi:
• quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti;
• quando l'alunno presenta insufficienze gravi in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica."

In riferimento alla **validazione dell'anno scolastico per la Scuola Secondaria di primo grado**, la D.S. ricorda che per l'ammissione di ogni studente alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (30 Ore x 33 settimane)	Presenze ore richieste (75% totale)	Max. ore assenze (25% totale)
Tutte	30	990	743	247

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, né dell'ora alternativa il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Assenze
Sono computati come giorni e/o ore di assenza:
• entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
• assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
• assenze per motivi familiari non documentate.

Deroghe
Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:
• entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
• ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;

• ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e d dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
• assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare,);
• tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
• tardiva iscrizione di stranieri immigrati nel corso dell'anno scolastico;
• assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
• problematiche socio-affettive segnalate e monitorate dall'operatore psicopedagogico di Istituto e dal gruppo GLI.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Mancata validità dell'anno scolastico
Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

La DS invita a fare eventuali proposte di modifica integrazione. Il Collegio vota e con

DELIBERA n. ...33

approva all'unanimità i criteri sopra riportati.

Si passa al **6° punto** all'O.d.G.:
- criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte, per la conduzione e la valutazione del colloquio degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione (modifica griglia valutazione prova scritta di italiano)

La D.S. ricorda al Collegio i Criteri di valutazione per le prove degli Esami di Stato deliberati il 17 maggio 2018, proiettando i Criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte, per la conduzione e la valutazione del colloquio degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione e le griglie di seguito riportate.